

II DECRETO LEGGE 137/220: IL DECRETO “RISTORI”

*Di fronte alla seconda ondata dell'epidemia da Covid-19, il Governo ha messo in atto nuove azioni di **contenimento sanitario** per frenare il numero dei contagi e a **tutela della salute** di tutti. Allo stesso tempo, sono stati adottati interventi per assicurare un **tempestivo sostegno economico** a favore delle **categorie più colpite dalle inevitabili restrizioni**.*

*Come è noto, il nostro territorio nazionale è stato suddiviso in aree rosse, arancioni e gialle in relazione ai differenti livelli di criticità nelle regioni accertati periodicamente sulla base di ventuno parametri specifici. Proprio in base a questa situazione, sono stati emanati **quattro decreti-legge** in rapida successione, denominati **decreti “Ristori”**.*

*Si è iniziato con il decreto n.137 del 28 ottobre e con il decreto n.149 del 9 novembre (“**Ristori-bis**”), che hanno introdotto misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza. Si è quindi continuato con i decreti-legge n. 154 del 23 novembre 2020 (“**Ristori-ter**”) e n.157 del 30 novembre (“**Ristori-quater**”), che hanno dettato misure finanziarie urgenti legate all'emergenza epidemiologica, in particolare guardando ai territori che presentano situazioni più critiche.*

*I quattro decreti “Ristori” varati nelle ultime settimane e confluiti in questo provvedimento – come dispone l'art. 1 comma 2, del disegno di legge di conversione – approvato dal Senato il 16 dicembre e ora dalla Camera, hanno una portata complessiva di **oltre 18 miliardi di euro** e prevedono un insieme di **misure molto forti e nette, aggiuntive** rispetto a quelle già varate all'inizio della pandemia e nei mesi scorsi e diseguate per consentire che i **ristori** alle categorie interessate siano erogati **in modo rapido** e il più possibile **automatico**.*

*Si tratta, tra le altre cose, del potenziamento delle risorse umane del **sistema sanitario** e di fondi aggiuntivi per l'acquisto e la distribuzione di **farmaci**, di **contributi a fondo perduto** a favore delle imprese che hanno dovuto chiudere o limitare la propria attività, della **sospensione di imposte e versamenti**, del prolungamento dei trattamenti di **Cassa Integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga**, di sostegno al **lavoro agile**, di **indennità** per diverse categorie di lavoratori stagionali, di ulteriori due mesi di **Reddito di emergenza**.*

*Ecco di seguito, comunque, un quadro delle **principali misure** contenute nel provvedimento.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del disegno di legge del Governo “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (approvato dal Senato) [AC 2828](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Nel disegno di legge di conversione [AC 2828](#) sono confluiti i decreti-legge:

- 9 novembre 2020, n. 149 “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. (c.d. “Decreto Ristori-bis” [AS 2013](#));
- 23 novembre 2020, n. 154 *Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*. (c.d. “Decreto Ristori-ter” [AS 2027](#));
- 30 novembre 2020, n. 157 “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. (c.d. “Ristori-quater” [AS 2031](#)).

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (artt.1 e 1-ter)

Viene riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che, alla data del **25 ottobre 2020**, hanno la **partita Iva** attiva e, ai sensi della normativa in materia, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'**allegato 1** al provvedimento. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** del mese di **aprile 2020** sia **inferiore** ai **due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati sempre nell'allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 25 del “Decreto Rilancio” e che non abbiano restituito il **predetto contributo indebitamente percepito**, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante **accredito diretto** sul **conto corrente bancario** o **postale** sul quale è stato erogato il precedente contributo. Per i soggetti che **non hanno presentato istanza** di concessione del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”, il contributo è riconosciuto presentando apposita **istanza** esclusivamente mediante la **procedura telematica** e il **modello** approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Da sottolineare, tra le altre cose, che il contributo a fondo perduto è **aumentato** di un ulteriore **50 per cento** rispetto alla quota indicata nell'allegato 1 per gli operatori di **gelaterie e pasticcerie** (anche ambulanti), **bar** e altri esercizi simili senza cucina, **alberghi**. Il contributo, nel 2021, viene anche riconosciuto agli operatori con sede

operativa nei **centri commerciali** nonché agli operatori delle **produzioni industriali** del comparto **alimentare** e delle **bevande**, nel limite di spesa di **280 milioni** di euro.

Tutte queste **misure** relative al contributo a fondo perduto sono state **estese**, nel corso dell'esame al Senato, ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'**allegato 4** del provvedimento.

Microcredito (art. 1 co. 14-quinquies)

L'importo massimo delle operazioni di **micro credito** viene elevato da 25 mila a 40 mila euro.

Contributo a fondo perduto per operatori Iva settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020 (art. 1-bis)

Per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il Dpcm del 3 novembre 2020, si riconosce un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che alla data del **25 ottobre 2020** hanno la **partita Iva attiva**; dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al provvedimento; hanno il **domicilio fiscale** o la **sede operativa** nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di **massima gravità** e da un livello di **rischio alto** (le cosiddette "zone rosse"), individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del suddetto Dpcm.

Fondo perequativo (art. 1-quater)

Si istituisce un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il 2021, finalizzato alla **perequazione delle misure fiscali e di ristoro** concesse ai sensi dei decreti-legge recanti misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. I benefici sono destinati ai soggetti che con questi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato una **significativa perdita di fatturato**.

Pubblicazione risultati monitoraggio emergenza epidemiologica e procedura individuazione regioni destinatarie misure restrittive (artt. 1-bis., 3 e 19-bis)

Questi articoli disciplinano la **pubblicazione dei risultati del monitoraggio** relativo all'**emergenza epidemiologica** da Covid-19 e definiscono una **procedura di individuazione** delle **regioni** destinatarie di **misure restrittive**. Si prevede, in primo luogo, che il Ministero della Salute pubblichi con cadenza settimanale sul proprio sito istituzionale i risultati del monitoraggio del rischio sanitario connesso all'evoluzione della situazione epidemiologica e che comunichi tali risultati ai Presidenti di Camera e Senato. Sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio, il Ministro della Salute, sentito il Comitato tecnico-scientifico, può individuare le regioni a più alto rischio epidemiologico e quindi

destinatario di misure più restrittive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.

Imprese sociali e inserimento lavoratori disabili e svantaggiati (art. 1-septies)

Le **imprese sociali** – quelle che svolgono in maniera stabile e prevalente, senza scopo di lucro, attività d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – vengono inserite nel novero dei **soggetti** con i quali i **servizi di collocamento mirato di persone con disabilità** stipulano **convenzioni quadro** aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro, così da **favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili** ed estendere a queste imprese la possibilità di considerare tale inserimento utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette.

Fondo speciale contributi impiantistica sportiva (art. 2)

Si incrementa di **5 milioni di euro** per il 2020 il **Fondo speciale** per la concessione di **contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva** al fine di concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

Fondo sostegno associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3)

Si istituisce il **Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche**, con una dotazione, per il 2020, di **142 milioni di euro**.

Sospensione delle procedure esecutive immobiliari (art. 4)

Prorogata al **31 dicembre 2020** la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto **l'abitazione principale del debitore**. Stabilita inoltre l'inefficacia di ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal 25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Modifiche al Fondo di garanzia per la prima casa (art. 4-bis)

Viene modificata la disciplina del **Fondo di garanzia per la prima casa** istituito dalla legge di stabilità 2014, **estendendo la platea** dei destinatari delle agevolazioni. A questo scopo si sopprime la norma del cosiddetto "Decreto Agosto" che aveva attribuito i benefici del Fondo solo alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni

titolari di un rapporto di lavoro atipico. Questi soggetti tornano dunque a essere destinatari prioritari, ma non esclusivi, delle garanzie del Fondo.

Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per imprese e consumatori (art. 4-ter)

Al fine di semplificare l'accesso alle **procedure di sovraindebitamento** per le imprese e i consumatori, si interviene sulla legge n. 3 del 2012, anticipando sostanzialmente l'applicazione di alcune delle regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Sospensione procedure di sequestro o pignoramento nei territori del sisma Centro Italia (art. 4-quater)

Vengono **sospese** fino al 31 marzo 2021 **le procedure di sequestro o pignoramento** per alcune tipologie di **risorse e contributi** erogati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.

Incremento Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 5 co. 1 e 5, art. 6-bis co. 1 e 20)

Si incrementa, rispettivamente di ulteriori **100 milioni** di euro per il **2020** e di **90 milioni** di euro per il **2021**, la dotazione del **Fondo di parte corrente** – istituito dall'art. 89 del "Decreto Cura Italia" – destinato alle emergenze nei settori dello **spettacolo** e del **cinema** e dell'**audiovisivo**, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del Covid-19.

A sostegno degli operatori turistici (art. 5 co. 2 e 5, art. 6-bis co. 2 e 20)

In considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, si incrementa di **410 milioni** di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per sostenere le **agenzie di viaggio**, i **tour operator**, le **guide e gli accompagnatori turistici**. Si estende inoltre la platea dei beneficiari degli aiuti a valere sullo stesso Fondo alle imprese che effettuano **trasporto di persone**, in aree urbane e suburbane mediante **autobus scoperti**.

Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (art. 5 co. 3 e 5, art. 6-bis co. 3, 4 e 20)

Si incrementa complessivamente di ulteriori **400 milioni** per il **2020** e di **50 milioni** per il **2021** la dotazione del **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, istituito dall'art. 183 del "Decreto Rilancio". Una quota del Fondo, pari 1 milione per il 2021, è destinata al ristoro di parte delle perdite subite dagli organizzatori

di eventi sportivi internazionali, per l'annullamento delle presenze di pubblico stabilito nell'ambito delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Rimborso biglietti per spettacoli dal vivo (art. 5 co. 4)

Prevista la possibilità di **rimborsare** i titoli di accesso relativi a **spettacoli dal vivo** nel periodo compreso tra il **26 ottobre 2020** e il **31 gennaio 2021**.

Credito d'imposta musica e spettacoli da vivo (art. 5 co. 4-bis e 4-ter)

Viene ampliato l'ambito di applicazione del **credito d'imposta** per le **imprese produttrici** di **fonogrammi** e di **videogrammi musicali** e per le imprese organizzatrici e produttrici di **spettacoli di musica dal vivo**, aumentandone il limite di spesa a 800 mila euro nei tre anni d'imposta.

Tax credit vacanze (art. 5 co. 6 e 7)

Viene **modificata** la **disciplina** del **tax credit vacanze**, estendendo il beneficio al periodo d'imposta 2021 e rendendolo **utilizzabile**, per **una sola volta**, **fino al 30 giugno 2021**. Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

Contributi diretti per imprese editrici di quotidiani e periodici (art. 5 co. 7-bis)

Sono confermate, per le annualità di contribuzione 2020 e 2021, alcune **agevolazioni** già previste dall'art. 96 del "Decreto Agosto" e relative ai **contributi diretti** erogabili a determinate **imprese editrici di quotidiani e periodici**.

Sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali (art. 6)

Viene rifinanziato di **150 milioni** di euro per il **2020** il **Fondo di rotazione** per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle **imprese italiane** che realizzano programmi di **penetrazione commerciale in mercati esteri**.

Rifinanziato di **200 milioni** per il **2020** anche il **Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri**, previsto dall'art. 72 del "Decreto Cura Italia".

Viene esteso l'**ambito** soggettivo e oggettivo di **applicazione** della Sezione del Fondo Legge n. 394/1981, destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli **enti fieristici italiani**.

Contributi nei settori della cultura e del turismo (art. 6-bis, co. 9 e 10)

Si prevede che una serie di **contributi** relativi ai settori della **cultura** e del **turismo** non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevino ai fini di talune norme di carattere fiscale. Si stabilisce anche che il Documento

unico di regolarità contributiva (Durc), valido al 29 ottobre 2020, conservi la propria validità fino al 31 gennaio 2021, ai soli fini dell'ottenimento dei contributi, nei settori della cultura e del turismo.

Finanziamenti alle imprese esportatrici (art. 6-bis, co. 14 e 20)

Si rfinanzia per **400 milioni** di euro per il 2020 il "Fondo Legge 394/81", istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle **imprese italiane che operano sui mercati esteri**. Viene anche rfinanziato per **100 milioni, sempre per il 2020, il Fondo per la promozione integrata** istituito dall'art. 72 del "Decreto Cura Italia" con riferimento alla finalità del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul "Fondo 394".

Modifiche al Testo unico dei media audiovisivi e radiofonici (art. 6-bis, co. 18 e 19)

Viene modificato il **Testo unico dei media audiovisivi e radiofonici**, in materia di trasferimento di **concessioni di emittenti radio locali o nazionali** o di modifica della forma giuridica del titolare, prevedendo che in tali ipotesi la concessione divenga a carattere comunitario o commerciale a seconda dei requisiti del nuovo titolare; le disposizioni vengono estese alle emittenti nazionali.

Contributo *una tantum* per le edicole (art. 6-ter)

Previsto un **contributo *una tantum*** per il 2021 – fino a 1.000 euro ed entro il tetto di spesa di 7 milioni e 200 mila euro – per gli **esercenti delle edicole**, a titolo di sostegno per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19.

Per i familiari del personale di bordo posto sotto sequestro (art. 7-bis)

Si prevede che le risorse del **Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori** siano destinate anche alla corresponsione, nel 2021, di misure di **sostegno ai familiari** del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di **sequestro in alto mare** da parte di forze straniere anche non regolari.

Credito d'imposta locazioni (art. 8)

Indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, per alcuni specifici settori il **credito d'imposta** previsto dall'art. 28 del "Decreto Rilancio" per i **canoni di locazione e di affitto d'azienda** viene **esteso** anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Credito d'imposta locazioni per imprese interessate dalle nuove misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020 (art. 8-bis)

Per alcuni specifici settori e alcune imprese – come il **commercio al dettaglio** e i **servizi alla persona**, le **agenzie di viaggio** e i **tour operator** – operanti nelle cosiddette “zone rosse”, viene **esteso** ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il **credito d'imposta** previsto dall'art. 28 del “Decreto Rilancio” **per i canoni di locazione e di affitto d'azienda**.

Riduzione oneri bollette elettriche (art. 8-ter)

Viene istituito un **Fondo** con una dotazione iniziale di **180 milioni** di euro finalizzato alla **riduzione**, nel 2021, della **spesa** sostenuta – con riferimento alle voci della **bolletta elettrica** identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” – dalle **utenze** connesse in bassa tensione **diverse dagli usi domestici** le quali, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del decreto legge.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con propri provvedimenti ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, e definisce altresì il periodo temporale di **rideterminazione delle tariffe** e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata.

Esenzione seconda rata Imu (art. 9)

Viene **abolito** il **versamento della seconda rata dell'Imu 2020** per gli **immobili e le relative pertinenze** in cui si svolgono le **attività imprenditoriali** interessate dalla sospensione disposta col Dpcm del 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, indicati dall'allegato 1 al provvedimento. Per compensare i **Comuni** della relativa perdita di gettito, si **eleva l'incremento** del **Fondo di ristoro** appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, che viene aumentato di 112 milioni e 700 mila euro per il 2020.

Cancellazione della seconda rata Imu (art- 9-bis)

Si **estende la cancellazione** della **seconda rata Imu** per il 2020 ad **ulteriori categorie di immobili**, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori** delle attività e si trovino nei Comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute.

Sostegno imprese di pubblico esercizio (art. 9-ter, co. da 2 a 8)

A sostegno dei **pubblici servizi**, per taluni soggetti è previsto l'**esonero**, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dal pagamento del **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari** nonché del canone per l'**occupazione delle aree destinate ai mercati**. È quindi previsto uno stanziamento destinato al **ristoro dei Comuni** a fronte della corrispondente diminuzione delle conseguenti entrate.

Sono anche previste **procedure semplificate**, in **via telematica**, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'**occupazione di suolo pubblico** ovvero di ampliamento delle superfici già concesse nel medesimo periodo.

Si prevede inoltre al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da Covid-19, che la posa di **strutture amovibili** in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune **autorizzazioni** e a **termini per la loro rimozione**.

Contributi per chi riduce il canone d'affitto (art. 9-quater)

Viene assegnato un **contributo a fondo perduto**, per il **2021**, al locatore di un immobile ad uso abitativo che si trova in un Comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l'abitazione principale del locatario, che **riduce il canone di locazione**. Il contributo è pari al **50 per cento della riduzione** del canone, entro il **limite massimo annuo di 1.200 euro** per singolo locatore. A questo scopo viene istituito un **Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali**, con una dotazione pari a **50 milioni** di euro per il 2021.

Proroga versamento ISA (art. 9-quinquies)

Per tutti i **oggetti** tenuti all'applicazione degli **Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) operanti in determinati settori economici**, con domicilio fiscale o sede operativa in "**zona rossa**", nonché esercenti l'attività di **gestione di ristoranti in "zona arancione"**, si estende la **proroga al 30 aprile 2021** del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, **a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**.

Proroga presentazione modello 770 (art. 10)

Si **proroga al 10 dicembre 2020**, anziché al 31 ottobre, il **termine per l'invio** all'Agenzia delle entrate del **modello 770**, che attesta le ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta e i relativi versamenti nel corso dell'anno d'imposta 2019.

Detassazione contributi, indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza Covid-19 (art. 10-bis)

Si stabilisce che i **contributi** e le **indennità di qualsiasi natura** erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ai **soggetti esercenti impresa**, arte o professione, nonché ai **lavoratori autonomi**, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile** e del valore della produzione, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito.

Proroga esercizio poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (art. 10-ter)

Viene **modificata la disciplina dei poteri speciali del Governo** (la cosiddetta **golden power**) nei **settori di rilevanza strategica**, estendendo oltre il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2020 e fino al **30 giugno 2021** l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo stesso.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Prosecuzione degli interventi di integrazione salariale (art. 11)

Ai fini sia del finanziamento degli **interventi di integrazione salariale con causale Covid-19** di cui al successivo articolo 12, sia dell'adozione di ulteriori interventi legislativi in materia, si consente la **conservazione in conto residui**, nell'esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziata per il 2020 per questi stessi interventi di integrazione. Tale quota è pari a circa 3 miliardi e 588,4 milioni di euro. Considerando che il successivo articolo 34 di questo provvedimento dispone una riduzione di 3 miliardi di euro degli stanziamenti in materia relativi al 2020, una quota pari a **588,4 milioni** può in tutto o in parte essere utilizzata nel 2020 oppure essere conservata in conto residui nell'esercizio finanziario relativo al 2021, mentre il restante importo di **3 miliardi** può essere utilizzato esclusivamente nel 2021, mediante appunto la conservazione in conto residui.

Interventi di integrazione salariale con causale Covid-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non li richiedano (art. 12 co. da 1 a 8 e da 12 a 17, art. 12-bis e art. 12-ter)

Con riferimento ai trattamenti ordinari di **integrazione salariale**, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga già riconosciuti secondo una disciplina transitoria in relazione all'emergenza epidemiologica, si prevede la concessione di **sei settimane di trattamento**, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente **tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**. Tale beneficio può riguardare i casi di sospensione o riduzione dell'attività

lavorativa e determina l'obbligo del versamento di un **contributo specifico a carico del datore di lavoro**.

Tra le altre cose si prevede inoltre, a favore dei datori di lavoro del settore privato con esclusione di quello agricolo, un **esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico, per un **periodo massimo di quattro settimane**, fruibile entro il 31 gennaio 2021 e **a condizione che i datori stessi non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale**. L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Disposizioni in materia di licenziamento (art. 12 co. da 9 a 11)

Viene **esteso fino al 31 gennaio 2021** il periodo entro il quale resta **preclusa la possibilità** di avviare le procedure di **licenziamento collettivo** e di esercitare la facoltà di **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo**, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Sono, altresì, dichiarate **sospese di diritto**, con alcune eccezioni, le **procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020** e le procedure già avviate riguardo l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Assunzioni cooperative sociali (art. 12 co. 16-bis e 16-ter)

Viene **esteso al 2021**, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro, il **contributo** già previsto a favore delle **cooperative sociali** a titolo di **sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale**, dovute per le **nuove assunzioni** con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle **donne vittime di violenza di genere**, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2021 e stipulate non oltre il 31 dicembre 2020.

Sospensione versamento contributi per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive (artt. 13 e 13-bis)

Vengono **sospesi i termini per i versamenti dei contributi** previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti per il mese di novembre 2020 **per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive** previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive per il Covid-19.

Viene **estesa la sospensione dei termini** per i versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** dovuti nel mese di novembre 2020 anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone.

Sospensione dei versamenti tributari (art. 13-ter)

Si dispone la **sospensione dei termini dei versamenti** che scadono nel mese di **novembre 2020** relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'Iva a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di **attività economiche danneggiate** dalle misure previste dal Dpcm del 3 novembre 2020 e da questo decreto-legge.

Sospensione versamenti dicembre (art. 13-quater)

Si stabilisce la **sospensione** dei termini dei versamenti relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali**, alle **ritenute alla fonte**, alle **addizionali regionali e comunali** e all'**Iva**, in scadenza nel mese di **dicembre 2020**, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a **50 milioni di euro** nel 2019 che hanno registrato **un calo almeno del 33 per cento del fatturato** nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha intrapreso l'attività dopo il 30 novembre 2019.

La sospensione si applica inoltre, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, a **tutte le attività economiche sospese** a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di **misure restrittive** con sede nelle **“zone rosse”**, per le attività dei **servizi di ristorazione** in **“zone arancioni”** e **“rosse”**, per **tour operator, agenzie di viaggio e alberghi** nelle **“zone rosse”**.

I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione con il versamento della prima rata entro la medesima data.

Proroga termine versamento secondo acconto imposte sui redditi e Irap (art. 13-quinquies)

Viene **prorogato** il **termine** per il versamento della **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap** a beneficio di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che non beneficiano di altri differimenti.

Proroga termine presentazione dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 13-sexies)

Vengono **prorogati** dal 30 novembre al **10 dicembre 2020** i **termini** per la **presentazione in via telematica** della **dichiarazione** in materia di **imposte sui redditi** e di **Irap**.

Proroga pagamento “rottamazione *ter*” (art. 13-*septies*)

Si **proroga** dal 10 dicembre 2021 al **1° marzo 2021** il **termine** per il pagamento delle **rate** relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di **definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari**.

Proroga accesso Fondo Gasparrini (art. 13-*octies*)

Viene **prorogato di 24 mesi**, e dunque fino al 9 aprile 2022, il **termine** per avvalersi dei **benefici** previsti del **Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa** (il cosiddetto **Fondo Gasparrini**), anche se in ammortamento da meno di un anno. Viene anche **prorogato al 31 dicembre 2021** il termine entro cui la banca è tenuta alla **sospensione dalla prima rata in scadenza** successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento.

Proroga versamenti prelievo erariale unico su apparecchi da intrattenimento (art. 13-*novies*)

Si stabilisce che il **versamento** del **saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio**, relativo al **quinto bimestre 2020**, con scadenza entro il **18 dicembre 2020**, sia versato nella misura del **20 per cento**. Si prevede una forma di **rateizzazione** per le restanti somme dovute, con versamento dell’ultima rata entro il **30 giugno 2021**.

Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione (art. 13-*decies*)

Vengono apportate modifiche sia strutturali, sia temporanee alla disciplina della **rateazione di somme iscritte a ruolo**. Con riferimento alle **misure strutturali**, tra l’altro, viene chiarito il regime della rateazione delle somme superiori a 5 mila euro, oggetto di previa verifica da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica. Inoltre si prevede, in linea generale, che il pagamento della prima rata delle somme rateizzate determini **l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate**, invece di disporre l’impossibilità di proseguire nelle stesse.

Viene introdotta una **semplificazione** delle procedure e delle condizioni per **l’accesso alla rateazione** delle somme iscritte a ruolo, per le **richieste presentate fino al 31 dicembre 2021**. In deroga alla disciplina generale, per tali dilazioni la temporanea situazione di **obiettiva difficoltà deve essere documentata** solo per **somme di importo superiore a 100 mila euro** (invece di 60 mila euro). Per queste istanze, ove accolte, la **decadenza dal beneficio** si verifica solo in caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive, in luogo di cinque.

Sono anche riaperti i **termini** per la **rateazione** del pagamento dei **carichi contenuti nei piani di dilazione** per i quali, **prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020**, è intervenuta la **decadenza dal beneficio**; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando **richiesta entro il 31 dicembre 2021**.

Infine, si consente **di ripristinare la dilazione** anche dei **debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019**, si è determinata l'inefficacia delle **precedenti rottamazioni delle cartelle**.

Disposizioni in materia di contribuzione volontaria (art. 13-undecies)

Viene **prorogata la validità** dei versamenti della **contribuzione volontaria all'Inps** dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 anche se effettuati in ritardo purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.

Bonus baby-sitting per lavoratori autonomi nelle regioni con rischio epidemiologico alto (art. 13-terdecies)

Limitatamente ad alcune zone caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto, si riconosce il diritto a fruire della corresponsione di uno o più **bonus** per l'acquisto di **servizi di baby-sitting** o di servizi integrativi per l'infanzia. La misura è a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali dell'Inps che siano **genitori di alunni** di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei **genitori di figli con disabilità iscritti a scuole** di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o che siano ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. Tale diritto è riconosciuto nei soli casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e nel **limite massimo complessivo di 1.000 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Fondo straordinario per sostegno Terzo settore (art. 13-quaterdecies)

Si istituisce un "**Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore**", con una dotazione per il 2021 di **70 milioni di euro**, rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, a quelle di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Rifinanziamento Caf (art. 13-quinquiesdecies)

Autorizzata per il 2020 la spesa di **5 milioni di euro**, da trasferire all'Inps, per consentire ai beneficiari delle prestazioni agevolate di ricevere l'assistenza dei **Centri di assistenza fiscale (Caf)** nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini Isee.

Nuove misure in materia di Reddito di emergenza (art. 14)

Ai nuclei familiari già beneficiari del **Reddito di emergenza** viene riconosciuta la stessa **quota** anche per i **mesi di novembre e dicembre 2020**, prevedendo che

possano richiedere l'erogazione delle quote anche i nuclei familiari finora non beneficiari. La richiesta per le due ulteriori mensilità del Rem deve essere presentata all'Inps entro il 30 novembre 2020. Il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di **452 milioni di euro** per il 2020.

Indennità per alcune categorie di lavoratori (artt. 15 e 15-bis)

Viene riconosciuta una **indennità onnicomprensiva**, pari a **1.000 euro**, a favore di **alcune categorie di lavoratori**: lavoratori dipendenti stagionali e in regime di somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; altri lavoratori dipendenti a tempo determinato sempre nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo. Ai soggetti beneficiari della precedente indennità onnicomprensiva, prevista per le stesse categorie e anch'essa pari a 1.000 euro, la nuova prestazione è corrisposta dall'Inps senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentarla.

Sgravio contributivo per contratti di apprendistato di primo livello (art. 15-bis, co. 12 e 13)

Per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, viene **prorogato** per il **2021** lo **sgravio contributivo totale** per i **contratti di apprendistato di primo livello** stipulati nello stesso anno.

Esonero contributivo per filiere agricole, pesca e acquacoltura (art. 16 e 16-bis)

Si riconosce alle **aziende** appartenenti alle **filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, così come agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'**esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail – per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità di **novembre** e **dicembre 2020**.

Contributi per i produttori ortofrutticoli (art. 16-ter)

Si concede alle organizzazioni dei **produttori ortofrutticoli** riconosciute e alle loro associazioni un **contributo** per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo dello stato di emergenza rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La misura intende far fronte alla **crisi di mercato** dei prodotti ortofrutticoli di **quarta gamma** e di quelli della cosiddetta **prima gamma evoluta**, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo.

Indennità per gli operatori nel settore dello sport (art. 17 e 17-bis)

Per i titolari di **rapporti di collaborazione** presso il **Coni** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il **Cip** (Comitato Italiano Paralimpico), le **federazioni sportive nazionali**, le **discipline sportive associate**, gli **enti di promozione sportiva** e le **società e associazioni sportive dilettantistiche** si prevede un'**indennità** per i mesi di **novembre** e di **dicembre 2020** pari a **800 euro**, alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Equo compenso per le prestazioni professionali (art. 17-ter)

Viene applicata la disciplina della legge professionale forense in materia di **equo compenso** nei confronti dei **professionisti** incaricati di prestazioni finalizzate all'accesso ai **benefici fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus)**. In particolare si obbligano i soggetti destinatari della cessione dell'agevolazione fiscale, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ad applicare la normativa sull'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con i clienti diversi dai consumatori.

MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (art. 18)

Sono stanziati **30 milioni** di euro per permettere l'esecuzione di un numero stimato di circa **2 milioni** di **test antigenici rapidi** da parte dei **medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta**, secondo modalità definite da un Accordo nazionale di settore.

Comunicazione dati su esecuzione tamponi antigenici rapidi (art. 19)

Disposte specifiche misure per l'implementazione del **sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2**, in caso di **positività** del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Prestazioni acquistate dal Sistema sanitario nazionale da privati accreditati (art. 19-ter)

Viene riconosciuto un **contributo *una tantum*** a tutte le **strutture private accreditate** che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del Covid-19. Il ristoro, fino a un **massimo del 90 per cento**

del **budget** assegnato per il 2020, tiene comunque conto della produzione resa e rendicontata.

Acquisto e distribuzione farmaci per cura pazienti Covid-19 (art. 19-quater)

Viene disposto un incremento di **100 milioni di euro** per il 2020 del Fondo per le emergenze nazionali, ai fini dell'**acquisto** e della **distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci** per la cura dei pazienti affetti da **Covid-19**.

Esecuzione test sierologici e tamponi antigenici rapidi (art. 19-quinquies)

Stabilita la modalità di **definizione dei costi massimi** per l'esecuzione di **test sierologici** e **tamponi antigenici rapidi** presso le strutture sanitarie private, mediante un Accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministro della Salute.

Prestazioni di telemedicina nei piccoli centri (art. 19-septies)

Previsto lo svolgimento di **prestazioni di telemedicina** presso le farmacie operanti nei **Comuni o centri abitati con meno di 3 mila abitanti**, con il riconoscimento di un credito d'imposta a favore di queste stesse farmacie fino a un massimo di **3 mila euro per beneficiario** e nel rispetto di un limite di spesa pari a **10 milioni e 715 mila euro** per il 2021, in relazione all'acquisto e al noleggio delle apparecchiature necessarie.

Finanziamento diagnostica molecolare (art. 19-octies)

Autorizzata per il 2021 la spesa di **5 milioni di euro** da destinare al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di **profilazione genomica dei tumori**. La destinazione e distribuzione delle risorse è da definirsi con decreto del Ministero della Salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Acquisizione dispositivi di protezione e medicali nelle Rsa e nelle altre strutture residenziali (art. 19-novies)

Istituito un fondo con una dotazione di **40 milioni di euro** per il 2021 al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del Covid-19 di facilitare la tempestiva **acquisizione di dispositivi di protezione individuali** idonei a prevenire il rischio di contagio in **Residenze sanitarie assistenziali (Rsa)**, case di riposo, centri di servizi per anziani gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, **altre strutture residenziali** pubbliche e private, accreditate e convenzionate, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale

per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

Misure urgenti di solidarietà alimentare (art. 19-decies)

Istituito un fondo di **400 milioni di euro** nel 2020 destinato a sostenere i Comuni nell'adozione di misure urgenti di **solidarietà alimentare**.

Arruolamento di medici e infermieri militari (art. 19-undecies)

Autorizzata per il **2021** la spesa di **4,89 milioni di euro** per l'arruolamento, a domanda, di **personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare** in servizio a **tempo determinato**, con una ferma della durata di **un anno**, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della **Sanità militare**.

Potenziamento della Sanità militare (art. 19-duodecies)

Autorizzata per il **2021** la spesa di **7 milioni e 800 mila euro** per il potenziamento dei servizi resi dalla **Sanità militare**.

Tracciamento e supporto telefonico e telematico delle persone risultate positive al Covid-19 o che hanno avuto contatti (art. 20)

Si prevede che il Ministero della Salute attivi un servizio nazionale di **supporto telefonico e telematico**, rivolto a persone risultate **positive** al Covid-19 e a coloro che hanno avuto un **contatto** con un soggetto positivo, compresi quelli che abbiano ricevuto una **notifica di contatto stretto generata dalla app "Immuni"**. Si dispone, a tal proposito, un'autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro per il 2020 e a 3 milioni per il 2021.

Attività degli psicologi (art. 20-bis)

Si prevede che per garantire la salute e il **benessere psicologico individuale e collettivo** nella eccezionale situazione causata dall'epidemia e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'**attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale**.

Didattica Digitale Integrata (art. 21, co. da 1 a 6, 7 e 7-bis)

Vengono **incrementate di 85 milioni di euro**, per il **2020**, le risorse per l'**innovazione digitale e la didattica laboratoriale**, destinandole all'**acquisto di dispositivi e**

strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di **Didattica Digitale Integrata (DDI)**, nonché per l'**utilizzo delle piattaforme digitali** per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Tali risorse sono ripartite tra le scuole e possono essere anticipate loro in un'unica soluzione dal Ministero dell'Istruzione. Sono anche stanziati 2 milioni di euro per il 2021 per la Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano da ripartire tra le scuole dei relativi territori per le stesse finalità.

Fondo per il recupero dei *gap* formativi (art. 21, co. da 6-bis a 6-quinquies)

Istituito un **Fondo per il recupero dei *gap* formativi** con una dotazione di circa **5 milioni e mezzo di euro** per il **2021**, destinato ad attività didattiche extracurricolari di recupero, da ripartire tra le scuole del primo ciclo con un maggiore svantaggio nei livelli di apprendimento.

Proroga dei dottorati di ricerca (art. 21-bis)

Si consente una **proroga** facoltativa, per la durata di **tre mesi**, del **termine finale** del corso di **dottorato di ricerca** in favore dei dottorandi iscritti all'ultimo anno, sia titolari sia non titolari di borse di studio, inclusi i pubblici dipendenti in congedo frequentanti un corso di dottorato. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato, per questo, di **21,6 milioni di euro** per il **2021**.

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori e autorizzazione di spesa per sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche (art. 22)

Viene modificata, estendendone l'ambito di applicazione, la disciplina che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i **genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati**, allo svolgimento della **prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario** per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al **figlio convivente**. Si fa ora riferimento ai casi riguardanti un figlio **minore di sedici anni** (anziché minore di quattordici anni, come prima) e si introduce nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato **da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza**.

Inoltre, per il 2020 si incrementa da 1,5 a 4 milioni di euro una autorizzazione di spesa per la **sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche** pubbliche che usufruisca del suddetto congedo.

Congedo straordinario genitori per alcune sospensioni attività didattiche in presenza e chiusura centri diurni a carattere assistenziale (art. 22-bis)

Viene definito uno specifico limite di spesa per il **congedo dei lavoratori dipendenti genitori di alunni**, in relazione ad alcuni casi di **sospensione dell'attività didattica**

in presenza nelle scuole secondarie di primo grado nonché, in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, in relazione anche ad altre fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza o a ipotesi di **chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale**.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (art. 22-ter)

Viene ampliato, fino **al 31 gennaio 2021**, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del **Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari** realizzati nel periodo di emergenza Covid-19. Il Fondo viene inoltre rifinanziato per il 2021 per **390 milioni di euro**, dei quali una quota fino a 190 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale, anche destinato a studenti.

Esercizio dell'attività giurisdizionale nel periodo d'emergenza (art. 23)

Sono introdotte disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei **procedimenti giurisdizionali**, sia nel **settore penale** sia nel **settore civile**, nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto legge in esame **fino al 31 gennaio 2021**, prevedendo: che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse; la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate; con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario; la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio.

Con specifico riguardo ai procedimenti **penali** si consentono, tra le altre cose, il compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari e lo svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi da pubblici ministeri, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti (comma 5). Con riguardo ai **procedimenti civili**, disposizioni specifiche sono previste per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio, consentendo che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte. Inoltre si consente anche alla Cassazione civile di assumere le proprie decisioni con giudizio cartolare, in assenza delle parti, in camera di consiglio, a meno che le parti stesse non richiedano la discussione orale.

Giudizi penali d'appello durante l'emergenza epidemiologica (art. 23-bis)

Si interviene sul **giudizio penale di appello** consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio in camera di consiglio, **con modalità da remoto** e senza la partecipazione di pubblici ministeri e difensori delle

parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale.

Sospensione prescrizione e termini custodia cautelare nei procedimenti penali e sospensione termini nel procedimento disciplinare magistrati (art. 23-ter)

Si prevede, fino al 31 gennaio 2021, la **sospensione dei giudizi penali** durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati. La disposizione prevede anche una **sospensione** – di massimo sessanta giorni – del **computo della prescrizione** nel caso in cui un processo venga rinviato sempre per assenza legata al Covid-19 di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi; per lo stesso periodo sono sospesi i **termini di custodia cautelare**. Le disposizioni riguardanti la sospensione dei processi vengono estese anche alla sospensione del corso dei termini dei **procedimenti disciplinari a carico di magistrati**.

Saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (art. 23-quater)

Si dispone che agli enti dei quali la Corte dei Conti ha accolto il ricorso avverso la loro inclusione nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto annualmente dell'Istat, si applichino in ogni caso le disposizioni in materia di **equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche**, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Semplificazione attività di deposito atti, documenti e istanze durante l'emergenza epidemiologica (art. 24)

Sono previste misure, con efficacia fino al 31 gennaio 2021, di **semplificazione** per le attività di **deposito di atti, documenti e istanze** nella fase del processo penale inerente alla **chiusura delle indagini preliminari**, stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il **portale del processo penale telematico**. **Per tutti gli altri atti, documenti e istanze** viene consentito il **deposito con valore legale tramite PEC**, presso gli indirizzi degli uffici giudiziari destinatari.

Misure urgenti sullo svolgimento del processo amministrativo (art. 25)

Con riguardo alle **udienze pubbliche e alle camere di consiglio** del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar che si svolgono **dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021**, viene estesa l'applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legge n. 28 del 2020 in tema di **discussione orale**

nelle udienze camerale o pubbliche **mediante collegamento da remoto**, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio.

Corte dei conti: udienze, norme processuali, procedure concorsuali (art. 26)

Per quanto riguarda la **Corte dei conti** si dispone, fino al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, lo **svolgimento a porte chiuse delle adunanze e udienze** in cui sia ammesso il pubblico. Si dispone anche, tra le altre cose, circa lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle **procedure concorsuali**.

Misure urgenti sullo svolgimento del processo tributario (art. 27)

Si consente di svolgere con **collegamento da remoto** le **udienze** degli organi di **giustizia tributaria** fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio o in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in **decisione sulla base degli atti**, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante **trattazione scritta**, e in caso non sia possibile rispettare tali termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo. Vengono **esonerati i componenti dei collegi giudicanti** dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione.

Licenze premio straordinarie per i detenuti in semilibertà (art. 28)

Si prevede che al condannato ammesso al **regime di semilibertà** possano essere concesse **licenze di durata superiore** nel complesso ai **quarantacinque giorni l'anno**, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi contrari alla concessione della misura.

Durata straordinaria dei permessi premio (art. 29)

Con l'eccezione dei soggetti colpevoli di una serie di gravi delitti, si prevede che ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, tali **permessi premio**, se ne ricorrono i presupposti, possano essere **concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti**.

Disposizioni in materia di detenzione domiciliare (art. 30)

Si prevede, **fino al 31 dicembre 2020**, che la **pena detentiva non superiore a 18 mesi**, anche se parte residua di una pena maggiore, possa essere eseguita **presso il domicilio**, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

Elezioni organi territoriali e nazionali ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia (art. 31)

Previste specifiche disposizioni volte a consentire lo **svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali** degli ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia con **modalità telematiche da remoto**, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.

Prove orali concorso notarile ed esame abilitazione professione forense, elezioni organi territoriali e nazionali ordini professionali (art. 31-bis)

Si estende la possibilità di svolgere con **modalità da remoto** le **prove orali** del **concorso** per esame a 300 posti per **notaio** bandito il 16 novembre 2018 e dell'esame di **abilitazione** all'esercizio della professione di **avvocato** bandito l'11 giugno 2019. Si interviene anche in materia di **elezione** degli **organi territoriali e nazionali** degli **ordini professionali**, consentendone lo svolgimento con modalità telematiche.

Differimento entrata in vigore *class action* (art. 31-ter)

Viene **differita** di ulteriori sei mesi, dal 19 novembre 2020 al **19 maggio 2021**, la data di entrata in vigore della **nuova disciplina** in materia di **azione di classe e di tutela inibitoria** collettiva.

Rappresentatività sindacale (art. 31-quinquies)

Sono introdotte disposizioni in materia di **rappresentatività sindacale** ai fini della contrattazione collettiva all'interno della pubblica amministrazione in relazione al periodo contrattuale 2022-2024, in particolare fissando al **31 dicembre 2021** la data con riferimento alla quale sono rilevati i **dati** relativi alle **deleghe** rilasciate a ciascuna amministrazione e **prorogando**, in deroga alla normativa vigente, gli **organismi di rappresentanza del personale**.

Rinvio del federalismo fiscale (art. 31-sexies)

Si differisce di un ulteriore biennio, **dal 2021 al 2023**, l'**entrata in vigore** dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare **autonomia**

di entrata alle Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.

Sugli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato (art. 31-octies co. 1 e 2)

Si stabilisce che, nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2020** e il **31 dicembre 2022**, l'**inadempimento** degli **obblighi di registrazione degli aiuti di Stato** non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti stessi.

Sui fondi immobiliari quotati (art. 31-novies)

Si consente ai **gestori di fondi immobiliari quotati** – con l'approvazione dell'assemblea dei partecipanti del fondo – di **prorogare** in via straordinaria il **termine di durata** del fondo stesso, non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. Durante il periodo di proroga la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi ed è vietato prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.

Fondo per la filiera della ristorazione (art. 31-decies)

Ridefinita la dotazione del **Fondo per la filiera della ristorazione**, attribuendogli risorse per **250 milioni** di euro per il **2020** e **200 milioni** di euro per il **2021**.

Funzionalità Forze di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 32)

Stabilita un'autorizzazione di spesa per circa **67 milioni e 760 mila euro** riguardante indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario delle **Forze di polizia**, oneri connessi all'impiego delle **polizie locali**, prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei **Vigili del fuoco**. L'autorizzazione è riferita all'impiego di tale personale nel periodo tra il 16 ottobre ed il 24 novembre 2020.

Risorse per funzionalità Forze di polizia, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Corpo di polizia penitenziaria e per contratti a termine Ministero dell'interno (art. 32-bis co 1 e 2, 4, 5 e 6, 7)

Previste autorizzazioni di spesa per indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario delle **Forze di polizia**; per il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei **Vigili del fuoco**; per altri oneri connessi all'impiego del personale delle **polizie locali**; per il Corpo della **polizia penitenziaria**. Si rimodula anche l'autorizzazione di spesa vigente per i **contratti a termine** del **Ministero dell'Interno** volti alla regolarizzazione di rapporti di lavoro.

Compensi accessori per le Forze armate (art. 32-bis co. 3)

Autorizzata la spesa complessiva di **circa 6 milioni e mezzo di euro** per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfettario di impiego al **personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate**, in relazione alle attività aggiuntive relative all'emergenza Covid-19, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.

Contributi alle Regioni per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni per l'emergenza Covid-19 (art. 32-quater)

Viene assegnato **alle Regioni ordinarie** un contributo di **250 milioni di euro** per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nel 2020 e si stabilisce che i conseguenti risparmi siano destinati al **ristoro delle categorie soggette a restrizioni** in relazione all'emergenza Covid-19. Inoltre si dispone un contributo di **110 milioni di euro** alle **Regioni** da destinare al **ristoro** delle stesse categorie.

Ristoro per famiglie residenti e imprese locali delle isole minori (art. 32-quinquies)

Disposto il trasferimento ai **Comuni delle isole minori** di **3 milioni di euro** per il 2021, a parziale copertura delle spese per l'**acquisto dell'acqua** e per l'abbattimento della relativa tariffa.

Fondo anticipazione di liquidità (art. 33)

Viene attribuita alle Regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il **Fondo anticipazione di liquidità**, in deroga alla normativa vigente, con conseguente ampliamento della loro capacità di spesa.

Iter

Prima lettura Senato

[AS 1994](#)

Prima lettura Camera

[AC 2828](#)

Nel disegno di legge di conversione [AC 2828](#) sono confluiti i decreti-legge:

- 9 novembre 2020, n. 149 “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. (c.d. “Decreto Ristori-bis” [AS 2013](#));
- 23 novembre 2020, n. 154 *Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*. (c.d. “Decreto Ristori-ter” [AS 2027](#));
- 30 novembre 2020, n. 157 “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. (c.d. “Ristori-quater” [AS 2031](#)).

[Legge 18 dicembre 2020, n. 176](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
FDI	0 (0%)	21 (100%)	0 (0%)
FI	0 (0%)	45 (100%)	0 (0%)
IV	23 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	0 (0%)	98 (99,0%)	1 (1,0%)
LEU	10 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	158 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	19 (61,3%)	12 (38,7%)	0 (0%)
PD	70 (100%)	0 (0%)	0 (0%)